



Autorità Nazionale Anticorruzione



Delibera n. 139 del 27 FEBBRAIO 2019

Fascicolo n. 3834/2017

Oggetto: Esito degli accertamenti ispettivi eseguiti, ai sensi dell'art. 213, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. presso la Azienda Sanitaria Integrata Universitaria di Trieste (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina")
Visita ispettiva ISP-33/2016.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza servizi e forniture,

Considerato in fatto

In attuazione della disposizione presidenziale n. 130280 del 7.9.2016 è stato affidato agli ispettori dell'Autorità, assistiti da militari della Guardia di Finanza all'uopo individuati, l'incarico di effettuare una visita ispettiva presso le competenti sedi dell'Azienda Sanitaria Integrata Universitaria di Trieste (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina"), nonché presso ogni altro sito interessato dagli accertamenti, al fine di acquisire puntuali elementi conoscitivi e documentali sull'attività contrattuale svolta dall'Azienda a partire dal 1.1.2013 in tema di "Servizi socio sanitari di assistenza alla persona" nell'ottica di verificare le modalità di espletamento ed andamento dei relativi rapporti contrattuali ed in particolare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dai soggetti esecutori e le modalità di verifica adottate dalla stazione appaltante in ordine alla corretta attuazione delle prestazioni oggetto di affidamento. La suddetta visita ispettiva, fissata per i giorni 29 e 30.9.2016, veniva comunicata all'Azienda ispezionata con nota n. 135746 del 19.9.2016 e prevedeva l'acquisizione di elementi conoscitivi e documentali sull'attività contrattuale svolta dall'Azienda a partire dal 1.1.2013 nello specifico settore dei "Servizi socio sanitari di assistenza alla persona". In



particolare, gli ispettori procedevano ad estrapolare dai CIG perfezionati e dagli SmartCIG, estratti dal sistema SIMOG, quelli relativi alle CPV¹ che, indicativamente, rientravano nell'oggetto del mandato "Servizi socio-sanitari di assistenza alla persona"; più in dettaglio, sono stati individuati gli interventi in cui le CPV presentavano la seguente numerazione iniziale: 851..... ; 6013..... ; 9851 L'estrapolazione dei dati inerenti gli affidamenti 2013-2015 è stata quindi effettuata sia per i CIG di importo superiore a 40.000 euro che per gli SmartCIG di importo superiore a 5.000 euro. Il risultato di tale estrapolazione di dati ha portato alla elaborazione di due elenchi: Affidamenti di importo superiore a 40.000 euro – n. 83 per un importo complessivo di € 257.718.505 e Affidamenti di importo superiore a 5.000 euro – n. 85 per un importo complessivo di € 1.386.783.

La relazione, in data 4.4.2017, è stata sottoposta all'esame del Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28.6.2017, il quale ha deliberato, tra l'altro, la trasmissione dei relativi atti all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture dell'Autorità (UVSF), al fine di consentire un'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati nell'ambito del rapporto ispettivo.

L'UVSF, al termine dell'istruttoria, ha comunicato le proprie risultanze all'Azienda Sanitaria Integrata Universitaria di Trieste (ASIU Trieste) con nota prot. 10208 del 1.2.2018.

La Stazione appaltante ASIU Trieste, conseguentemente, ha trasmesso la nota di controdeduzioni acquisita al prot. ANAC n.18694 del 28.2.2018, dove vengono forniti chiarimenti ed allegata la relativa documentazione. Con tale comunicazione la S.A., preliminarmente indicava che per le procedure sub 4), 7), 8), 9) e 11), di seguito riportate, sarebbe pervenuta una risposta dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi EGAS Friuli V.G. (ex DSC) riguardo agli aspetti riguardanti le procedure di affidamento dallo stesso Ente curate per competenza.

In data 2.3.2018, prot. ANAC 19463, giungeva all'Autorità la nota di contro deduzioni dell'EGAS, relativamente ai rilievi di ordine procedurale relativi agli affidamenti sub 4), 7), 8), 9) e 11).

Considerato in diritto

- 1) CIG 56013647CB e derivati - Convenzione con erogatori privati convenzionati (RSA)
- 2) CIG 5645425017 e collegati- Convenzione con erogatori privati convenzionati (RSA)
- 3) CIG 6577678798 (accordo negoziale RSA) collegato a CIG 6583274191 (Accordo negoziale per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA IGEA CASA DI CURA SRL)

Deduzioni ispettive

¹ Common Procurement Vocabulary (CPV) - Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti, adottato con Regolamento (CE) n. 213/2008.

u



Prioritariamente occorre osservare, in via del tutto generale, che la tipologia di gara dei CIG presi in considerazione (art. 221 d.lgs. 163/2006), comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio di questa Autorità, non corrisponde a quanto richiamato nella documentazione fornita in ragione delle modalità dell'affidamento; in particolare per affidamenti nel settore sanitario è errato il richiamo alla tipologia di cui all'art. 221 d.lgs. 163/2006 relativa alle procedure negoziate nei settori speciali. Dall'esame dei procedimenti di affidamento sopra elencati sono emerse alcune significative criticità.

Occorre rilevare, in particolare, a fronte di una puntuale valutazione e monitoraggio degli aspetti sanitari connessi con l'intero percorso seguito da ogni singolo paziente nel processo di cura e assistenza in RSA, che non risulta, tuttavia, un altrettanto puntuale attività di verifica della presenza in RSA del personale dedicato all'assistenza dei pazienti. Le valutazioni del Distretto 1, per la verifica degli standard qualitativi di assistenza paiono infatti essere state elaborate basandosi unicamente sui dati delle presenze forniti dalla RSA nelle comunicazioni periodiche propedeutiche al pagamento della prestazione.

Inoltre, non sono state rinvenute, nella documentazione acquisita, determinazioni dirigenziali o atti di liquidazione degli importi maturati, né sono presenti attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto, sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità, e la conformità a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010.

Infine, alla scadenza del contratto, non risulta alcuna attestazione di conformità del servizio svolto, che ne dichiara la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto di cui agli artt. dal 312 al 325 del medesimo DPR 207/2010, né nella modalità del certificato di conformità, né in quella semplificata di attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

Controdeduzioni S.A.

Nella Relazione di codesta Autorità si osserva che la tipologia di gara per i CIG presi in considerazione (art. 221 del d.lgs. 163/2006), a suo tempo comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio dell'Autorità, non corrisponde a quanto richiamato nella documentazione fornita in ragione delle modalità di affidamento.

Si evidenzia che ciò è stato a suo tempo determinato in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in relazione alla *vexata quaestio* dell'applicabilità, o meno, dell'art. 3 della citata legge anche alle convenzioni stipulate dalle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Nella fase di incertezza applicativa, l'allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina aveva ritenuto la normativa applicabile anche alle stesse, sulla scorta dei principi desumibili dalla citata normativa, come confermato anche da un autorevole parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato su richiesta dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, parere poi trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome con nota del 27.11.2013. All'atto della richiesta di rilascio del CIG, il RUP doveva necessariamente richiamare, ai fini di ottenerne il rilascio, una delle tipologie di procedura che l'applicativo necessariamente prevedeva in coerenza con quanto previsto dal Codice dei contratti.

Con riferimento al CIG sub punto 3), è stato rilevato dall'Autorità che, a fronte di una puntuale valutazione e monitoraggio degli aspetti sanitari connessi con l'intero percorso seguito da ogni singolo



paziente nel processo di cura ed assistenza in RSA, non risulta un altrettanto puntuale attività di verifica della presenza in RSA del personale dedicato all'assistenza dei pazienti.

Con riferimento allo specifico rilievo, il Direttore del Distretto n. 1 ha comunicato di avere già implementato tale forma di verifica. A titolo esemplificativo, allegava una verifica della presenza in RSA degli operatori dell'assistenza seguita da parte del Distretto n. 1 (S.S. Anziani e residenze) in data 10.4.2017.

Valutazioni

Relativamente alla scelta dei CIG si prende atto di quanto chiarito dall'ASIU.

Riguardo alle modalità di valutazione e monitoraggio degli standard qualitativi delle prestazioni effettuate, si confermano le carenze rilevate in sede istruttoria, prendendo, altresì, atto che la S.A. ha dichiarato di avere predisposto una più accurata verifica delle presenze degli operatori e che applicherà le procedure evidenziate in sede istruttoria dall'ANAC.

- 4) **CIG 58760562CF e collegati (affidamento EGAS) – Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio integrativo di attività educative di prevenzione e di promozione della salute, di supporto alla domiciliarità, di accompagnamento personalizzato di orientamento, inserimento formativo e lavorativo, di reinserimento sociale e di riabilitazione del Dipartimento delle dipendenze – Importo presunto € 4.357.120,72 (+ € 2.723.200,45 per opzioni contrattuali)**

Deduzioni ispettive

Gli ispettori hanno ritenuto necessario evidenziare, in via preliminare un'anomalia riscontrata dall'esame della determinazione n. 586 del 17.7.2014 di aggiudicazione definitiva della gara, svolta dal Dipartimento Servizi Condivisi presso l'Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine (ora EGAS). E' emerso, infatti, che alla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in esame, suddiviso in quattro lotti, hanno partecipato solo tre coop sociali. Vi è stato un unico partecipante per ogni lotto; i primi tre lotti sono stati aggiudicati all'unica partecipante (rispettivamente Duemilauno per il 1° lotto, La Quercia per il 2° e Reset per il 3°), mentre il quarto lotto è stato aggiudicato, anch'esso all'unico soggetto partecipante, costituito dal raggruppamento temporaneo delle tre coop aggiudicatarie dei primi tre lotti. Da tale analisi risulta, quindi, difficile non ipotizzare un'intesa tra le tre cooperative per suddividersi i lotti, oltre alle perplessità derivanti da una così modesta partecipazione alla procedura di gara aperta in esame.

Con riguardo all'attività di verifica della corretta esecuzione dei servizi affidati, delle ore di servizio effettivamente erogate e della congruità degli importi relativi all'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività, si rileva che la cooperativa invia mensilmente il computo delle ore effettivamente svolte (registrate con badge), il relativo prospetto riepilogativo mensile ed il rendiconto degli oneri per l'acquisto dei materiali ed altre voci di spesa con i relativi giustificativi (ricevute, scontrini di pagamento, biglietti mezzi di trasporto ecc.). In atti risulta, inoltre, che periodicamente l'Azienda sanitaria procede a verifiche delle varie tipologie di prestazioni erogate (Attività telefonica, di accompagnamento, conduzione di gruppo ecc) rapportate al numero di soggetti trattati. Le relative fatture, corredate dalla documentazione elencata in precedenza, sono emesse mensilmente dalla Ditta affidataria. L'accertamento della corretta esecuzione della prestazione effettuata, nonché del rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali per il relativo pagamento, viene attestata dalla



solà firma apposta sulla fattura dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Come nel caso precedente, non si è riscontrata in atti la presenza di determinazioni dirigenziali o atti similari di liquidazione degli importi maturati. Non risultano presenti attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità e la conformità a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010.

Controdeduzioni S.A.

La prima parte dei rilievi, come richiamata anche nella parte conclusiva della comunicazione di codesta Autorità a pag. 10, è relativa alla procedura di gara, e la competenza ad eventuali controdeduzioni è dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi.

In merito ai restanti rilievi, in ordine alle già articolate attività di verifica da parte del Dipartimento delle Dipendenze che erano state oggetto anche di illustrazione in sede di visita ispettiva e di puntuale riepilogo in sede di relazione aziendale (cfr. pagg. 7-10 della relazione dd. 20.10.2010), si precisa che l'esecuzione di questo servizio (in scadenza al 31.8.2018) sarà interessato dall'implementazione delle più formali misure di controllo di carattere amministrativo che sono state illustrate in premessa.

Controdeduzioni EGAS

L'ASS n. 1, con nota del 07.6.2013, richiedeva al DSC l'avvio di una procedura per l'affidamento del servizio integrativo di attività educative del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 da strutturare in 4 lotti funzionali così distinti: 1) attività educative; 2) attività di reinserimento sociale e lavorativo; 3) attività semiresidenziali e di sostegno alla domiciliarità; 4) attività di educazione, di prevenzione e promozione della salute rivolte ai giovani. Con la succitata nota l'Azienda triestina definiva, altresì, gli elementi fondamentali del capitolato speciale e, in particolare, i parametri di valutazione (rapporto qualità/prezzo, pesatura, requisiti e criteri di valutazione) e gli importi da porre a base d'asta. La procedura veniva, quindi, indetta con determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Condivisi n. 82 del 11.2.2014 e successivamente aggiudicata con determinazione n. 586 del 17.7.2014. La modalità prescelta per l'espletamento della gara in parola è stata quella prevista dall'articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 che garantisce il massimo grado di pubblicità e di trasparenza e, dunque, la possibilità di partecipazione degli operatori alla procedura stessa.

La suddivisione in lotti è compatibile con l'articolo 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - che in continuità con quanto prevedeva il previgente articolo 2 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 - prevede che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, dovendo motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Per quanto attiene all'attività di verifica della corretta esecuzione del servizio, l'attività è di competenza dell'ASUI TS, cui spettano le eventuali controdeduzioni.

Valutazioni

L'EGAS, rispondendo ai rilievi degli ispettori, giustifica la suddivisione dell'appalto in lotti distinti ma, al contrario, nulla riferisce in relazione all'ipotesi degli stessi ispettori riguardante l'anomala partecipazione di soli tre concorrenti a tali gare i quali, oltretutto, si aggiudicano ognuno un distinto lotto e, per l'ultimo lotto rimasto, costituiscono una ATI tra di loro per aggiudicarselo. Tale fatto non può fugare il legittimo dubbio di un preventivo accordo intercorso tra tali tre Coop. Sociali per



aggiudicarsi ognuna un distinto lotto e per suddividersi equamente il quarto lotto residuale, a discapito dell'effettivo beneficio concorrenziale per la S.A. teso ad ottenere le migliori offerte scaturite da una reale competitività tra gli offerenti.

In riferimento alla verifica della corretta esecuzione di tali affidamenti, ci si riporta a quanto evidenziato in precedenza dall'ASIU riguardo alla predisposizione in atto di controlli più accurati ed efficaci sull'espletamento di tali servizi assistenziali.

5) CIG 6058587826

Deduzioni ispettive

In sede di visita ispettiva si è proceduto a chiedere le motivazioni della cancellazione del CIG in esame.

Controdeduzioni S.A.

La procedura è stata cancellata in quanto erroneamente richiesto dall'Azienda sanitaria su affidamento del Dipartimento servizi condivisi avente già altro CIG 5286756111.

Valutazioni

Si prende atto di quanto dichiarato agli ispettori dalla S.A.

6) IG 54247537C9 – Procedura aperta per la fornitura dei servizi integrati di assistenza alla gestione amministrativa, finanziaria e operativa di coordinamento scientifico – progetto europeo “smartcare”

e CIG 5801482E62 - Procedura aperta per la fornitura di servizi di monitoraggio integrato socio sanitario su pazienti domiciliari del ssr-fvg nell'ambito del progetto “smartcare”

Deduzioni ispettive

Le due procedure di gara sono state attivate e aggiudicate dal Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, per effetto della l.r. 12/2009 e della DGR n. 2717 del 3.12.2009, in quanto le funzioni del Centro servizi condivisi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le relative attività erano dal 1.1.2010 transitate alla citata Azienda. L'ASUIT ha quindi proceduto a prendere atto delle citate determinazioni dirigenziali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e ad affidare i servizi in argomento alle Società risultate aggiudicatrici con la stipula dei relativi contratti.

Con riguardo all'attività di verifica di conformità e certificazione di regolare svolgimento dei servizi affidati, per quanto in atti, non si evince l'effettuazione di un controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi affidati. Si è infatti riscontrato unicamente l'invio all'ASUIT delle fatture emesse mensilmente dalla Ditta affidataria.

L'accertamento della corretta esecuzione della prestazione effettuata e del rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali per il relativo pagamento pare attestata dalla sola firma, quando presente, apposta sulla fattura dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Non sono inoltre presenti attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità e la conformità a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010.

Inoltre, alla scadenza del contratto, non risulta in atti alcuna attestazione di conformità del servizio svolto, che ne dichiari la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, di cui agli artt. dal 312 al 325 del medesimo d.p.r. 207/2010, né nella modalità del certificato di conformità né in quella semplificata di attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

Controdeduzioni S.A.

Non sono pervenute risposte relativamente alle procedure in oggetto da parte della S.A.

Valutazioni

Si confermano le criticità riscontrate in sede ispettiva, tenendo conto delle assicurazioni della S.A. in merito all'implementazione dei controlli che si impegna ad effettuare sulla regolare esecuzione di tali servizi esternalizzati.

7) GIG 6373927AF2 e collegati - Servizio di assistenza psico educativa e sociale per i minori ed altri utenti seguiti dalle Strutture dell'AAS1 "Triestina" attraverso budget di salute

Deduzioni ispettive

E' stato rilevato, in primo luogo, che per un lungo periodo di tempo, almeno a far data dal luglio 2013 e fino all'ottobre 2016, l'ASS1 "Triestina" ha proceduto a proroghe del servizio o ad affidamenti in economia sotto soglia comunitaria, ex art 125 del Codice dei contratti, in quanto il Dipartimento servizi condivisi di Udine (DSC, poi EGAS), incaricato di svolgere le gare per conto delle Aziende sanitarie regionali FVG, non ha provveduto all'espletamento delle stesse inerenti diversi servizi, tra cui quello in oggetto. Pur se il ritardo pare attribuibile alla volontà di allineare tutte le scadenze dei contratti e di individuare livelli di esercizio omogenei, il mancato espletamento nei tempi dovuti di tale procedura di gara, richiesta dall'ASS1 "Triestina" al DSC di Udine, ha comunque comportato la sottrazione al mercato, almeno per oltre un triennio, dei servizi di cui al presente paragrafo e dei successivi paragrafi 8 e 9, di importo notevolmente sopra la soglia comunitaria. (Solo a titolo indicativo si rileva che la gara proposta da ASS1 in tre lotti prevede un importo complessivo annuo a base d'asta pari a circa € 675.000,00 IVA inclusa se dovuta).

Relativamente alla fase di esecuzione del servizio, per quanto potuto verificare dagli Ispettori, si evince una valutazione e monitoraggio degli aspetti connessi con il percorso seguito da ogni singolo paziente nel processo di assistenza e cura. Non si è, però, riscontrata in atti la presenza di determinazioni dirigenziali o atti similari di liquidazione degli importi maturati. Non sono inoltre presenti attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità e la conformità a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r.



207/2010. La fase propedeutica al pagamento pare attestata unicamente dalla sola firma, apposta sulla fattura, dal direttore del Distretto sanitario. Inoltre, come in precedenti casi, alla scadenza del contratto non risulta in atti alcuna attestazione di conformità del servizio svolto, che ne dichiara la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto di cui agli artt. dal 312 al 325 del medesimo d.p.r. 207/2010, né nella modalità del certificato di conformità né in quella semplificata di attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento

Controdeduzioni EGAS

L'ASS n. 1, con nota del 25.7.2013, chiedeva l'avvio della procedura per l'affidamento di budget di salute con assistenza familiare, assistenza domiciliare infermieristica e/o socio sanitaria e/socio educativa e progetti educativi per minori. Da evidenziare che, con la succitata nota, l'Azienda triestina definiva anche i parametri di valutazione tecnica, gli importi da porre a base d'asta e predisponendo la bozza di capitolato speciale. Dall'analisi della documentazione prodotta era comunque emersa la necessità di riformulare i documenti di gara che risultavano non editabili così come trasmessi. I lavori hanno comportato un significativo impegno come risulta dalla copiosa corrispondenza intervenuta tra gli uffici. In tale contesto è intervenuto il processo di riforma del SSR con conseguente necessità di revisione delle procedure in atto e con la finalità di omogeneizzare il più possibile il contenuto dei servizi su base regionale. A seguito dell'ultima comunicazione pervenuta da parte dell'AAS n. 1 Triestina in data 8 aprile 2016 e relativa alle procedure in parola è stato avviato da parte di EGAS l'iter amministrativo di predisposizione del bando anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016). La gara è stata bandita con determinazione dirigenziale n. 527 del 27.10.2016.

Valutazioni

Pur tenendo in debito conto le precisazioni fornite da EGAS riguardo ai motivi del ritardo nell'espletamento delle procedure di affidamento, si deve ribadire che pur se i servizi in esame si riferiscono alla categoria dei servizi socio-sanitari, normativamente inquadrati nell'allegato IIB dell'allora vigente d.lgs. 163/2006, l'amministrazione aggiudicatrice era comunque tenuta a rispettare i principi del trattato e, in presenza di un importo dell'affidamento superiore alla soglia comunitaria, a dare adeguata pubblicità agli operatori economici a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza di cui all'art. 27 del citato Codice. Tale articolo stabilisce, infatti, che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto". Per i servizi di cui all'allegato IIB erano, infatti, al momento applicabili le disposizioni richiamate dall'art. 20 del d.lgs. 163/2006, relative alle specifiche tecniche (art. 68), all'avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 65, per i contratti dei settori ordinari) e agli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (art. 225 per i contratti rientranti nei settori speciali), nonché la norma di chiusura di cui all'art. 27 del Codice, relativa anche a tutti i contratti esclusi.

Il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 30 novembre 2007 ha inoltre chiarito che detti servizi sono menzionati, insieme ad altri, nella "Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non, o solo parzialmente, disciplinati dalle direttive appalti pubblici" del 1° agosto 2006, n. C 179. Come significativamente registrato nella Comunicazione, "sebbene taluni contratti siano esclusi dalla

sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi del Trattato".

La riconducibilità del servizio appaltato all'All. II B del Codice non esonera, quindi, le amministrazioni aggiudicatrici dall'applicazione dei principi generali in materia di affidamenti pubblici desumibili dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al principio di pubblicità, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5943; 22 aprile 2008, n. 1856; 8 ottobre 2007, n. 5217; 22 marzo 2007, n. 1369; TAR Lazio, Sez. III ter, 5 febbraio 2008, n. 951).

Riguardo alla labilità dei controlli sull'esecuzione del contratto si tiene conto delle assicurazioni fornite dalla ASIU in merito all'effettuazione di più accurati controlli sull'attività espletata dai soggetti affidatari di tali servizi esternalizzati.

8) CIG 6574047334 - Servizio di assistenza sanitaria e/o socio sanitaria, assistenza psico educativa, riabilitativa rivolto a diversi utenti dell'AAS1 "Triestina"

e

9) CIG 661862454E - Servizio di assistenza domiciliare per assistenti familiari rivolti a diversi utenti dell'AAS1 "Triestina"

Deduzioni ispettive

Con riferimento agli affidamenti oggetto di esame si richiama quanto già riportato nelle osservazioni relative al CIG 6373927AF2 e collegati, ad eccezione degli aspetti inerenti la fase esecutiva, non trattata in quanto non è stata acquisita documentazione per la verifica di tale aspetto.

Controdeduzioni S.A.

Con riferimento alle osservazioni formulate in ordine al CIG sub punto 7), che codesta Autorità ha esteso ai CIG sub punti 8) e 9), ferme restando le osservazioni di competenza dell'EGAS, si richiama quanto già rappresentato da codesta Azienda nella relazione d.d. 20.10.2016 e documentazione allegata. Le procedure risultano a suo tempo attivate, in attesa dell'espletamento della gara pubblica da parte dell'allora DSC (ora EGAS) secondo l'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/06, quindi assoggettate, e non sottratte, al regime di pubblicità previsto per tale tipologia. A conferma di quanto rappresentato, si evidenzia che alla relazione già prodotta dall'Azienda in data 20.10.2016 erano stati allegati il provvedimento a contrarre, con cui contestualmente si approvava l'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del Servizio in parola, e il provvedimento di affidamento. Pare opportuno, inoltre, rilevare che l'assetto normativo e organizzativo vigente non consentiva l'espletamento di una gara europea da parte delle singole aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Valutazioni

Ci si riporta a quanto descritto nelle valutazioni del CIG 6373927AF2

10) CIG 63022930B6 e collegati - Convenzioni con associazioni di volontariato volte a garantire la partecipazione nell'organizzazione e gestione di interventi ed attività



rivolte all'utenza afferente al Dipartimento delle dipendenze (S.C. dipendenza sostanze legali e S.C. dipendenza sostanze illegali) dell'ASS1

Deduzioni ispettive

Con riguardo all'attività di verifica della corretta esecuzione dei servizi affidati, delle ore di servizio effettivamente erogate e degli importi relativi all'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività, si rileva che l'associazione di volontariato affidataria invia mensilmente il computo delle ore svolte dai propri operatori, la documentazione contabile relativa agli operatori e le relative ricevute di pagamento, il prospetto riepilogativo mensile delle prestazioni erogate ed il rendiconto degli oneri per l'acquisto dei materiali, nonché altre voci di spesa con i relativi giustificativi (ricevute, scontrini di pagamento, biglietti mezzi di trasporto ecc.). Da una verifica effettuata sulla documentazione acquisita, relativa al mese di luglio 2015, risulta anche una programmazione di riunioni riguardanti, tra gli altri, le Associazioni, su temi inerenti la Dipendenza da Sostanze legali e illegali. Le fatture, corredate dalla documentazione elencata in precedenza, sono emesse mensilmente dalla Ditta affidataria in acconto rispetto al massimo dovuto. L'accertamento della corretta esecuzione della prestazione effettuata per il relativo pagamento viene attestata dall'atto di liquidazione e pagamento con cui il responsabile del servizio riconosce la regolarità della spesa e autorizza il pagamento, previa verifica del Durc. Si evince anche l'esistenza di una rendicontazione complessiva delle attività svolte nel corso della convenzione (dal 1.7.2015 al 30.6.2016).

Non si è però riscontrata in atti, la presenza di attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità e la conformità finale a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010.

Controdeduzioni S.A.

Non sono giunte contro deduzioni specifiche riguardanti detto affidamento. La S.A. anche per questo CIG ha assicurato che attualmente effettua procedure di verifica e controllo più accurate in tutte le fasi del rapporto contrattuale.

Valutazioni

Pur constatando la regolarità dei controlli effettuati dalla S.A. relativamente alla rendicontazione dei servizi effettuati si riscontra, anche in questo caso, l'evidente carenza di controlli tecnico-sanitari relativamente alla quantità e qualità dei servizi di assistenza e cura erogati. Al riguardo si tiene conto delle assicurazioni fornite in merito dalla S.A. di attenersi alle indicazioni dell'Autorità.

11) CIG 4890083027 e collegati - affidamenti plurimi per accordo di collaborazione per l'assistenza e il supporto alla vita del paziente in trattamento dialitico

Deduzioni ispettive

Il servizio in oggetto, di importo superiore alla soglia comunitaria al momento vigente, per buona parte consistente nel trasporto di pazienti dializzati, è stato affidato dalla ASS1 direttamente ad una Associazione di volontariato sulla base della citata legge regionale FVG 12/1995.

Relativamente a tale tipologia di affidamenti la Corte di Giustizia europea si è più volte attivata per



valutare la legittimità degli affidamenti diretti alle associazioni di volontariato sulla base di diverse leggi regionali (Toscana, Liguria ecc.) in Italia ed anche in altri paesi europei. In particolare la Corte di Giustizia, nella sentenza 29 novembre 2007, causa C-119/06, nell'ambito della disamina circa la natura degli importi da erogare nei confronti degli enti di volontariato a fronte della fornitura del servizio di trasporto, ha affermato che non ci si può trovare di fronte ad un mero rimborso spese bensì ad un vero e proprio contratto a titolo oneroso, laddove il calcolo degli importi da erogare sia fondato su una metodologia preventiva e forfettaria che, dunque, superi il semplice rimborso delle spese sostenute. In altre parole la Corte ha escluso che l'accordo possa essere considerato privo di onerosità, in quanto se si trattasse di mero rimborso dei costi non si sarebbe utilizzato un metodo di pagamento preventivo e forfettario, cioè un metodo in cui l'entità delle somme restituite non è strettamente correlata ai costi sostenuti e documentati. Peraltro, nel tempo, la Corte di Giustizia ha inteso considerare come appalti, in quanto contratti a titolo oneroso e non gratuito, anche quelli che prevedono l'erogazione di prestazioni a fronte della corresponsione di meri rimborsi limitati alle sole spese effettivamente sostenute.

Relativamente alla contabilizzazione e rimborso dei costi del servizio, per quanto in atti, il sistema adottato di corresponsione del contributo per il trasporto urbano ed extra-urbano (rispettivamente € 30 e € 40 a tratta A/R), pur essendo funzionale ed efficiente dal punto di vista della gestione, è una quota di rimborso c.d. forfettaria, ovvero determinata in misura fissa e in via preventiva e, quindi, non si ritiene una modalità di contabilizzazione assimilabile al rimborso spese.

Controdeduzioni S.A.

Con riferimento a tali affidamenti, codesta Autorità ha rilevato che, benché disposti ai sensi di una legge regionale del 1995 (L.R. 12/95, art. 16bis) che consentiva tale tipo di affidamento senza ulteriori limitazioni, nel caso di specie avrebbero dovuto essere osservate le condizioni previste dall'art. 27 del d.lgs 163/2006. In sede di relazione dd. 20.10.2016, sono già state riepilogate le condizioni che avevano a suo tempo condotto l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria a nuove valutazioni, con il passaggio ad una logica di esternalizzazione del servizio, superando il precedente affidamento avvenuto in applicazione della disposizione regionale al tempo vigente, ed aderendo alla procedura di gara ID13SER011, avviata nel contempo da parte del DSC (ora EGAS) e comprendente i servizi di trasporto sanitario dei pazienti in trattamento dialitico.

Valutazioni

Sul sistema degli affidamenti diretti per la fornitura dei servizi di trasporto in soccorso ad enti di volontariato l'AGCM si è pronunciata con la segnalazione AS487 del 18 novembre 2008. In quella sede l'AGCM ha rilevato come "l'art. 10 bis della Legge Regione Marche n. 36/1998 sollevi alcune perplessità nella parte in cui affida il servizio di trasporto sanitario in via prioritaria alle associazioni di volontariato, alla CRI e agli enti pubblici accreditati". In conclusione, secondo l'AGCM, "nella prospettiva antitrust, è sempre preferibile, anche in presenza di organizzazioni di ispirazione solidaristica ma che svolgono comunque attività economica, scegliere il fornitore di servizi pubblici mediante procedure selettive". Analogamente si è espressa la ex AVCP con parere n. 26 del 26.2.2009 e deliberazione n. 35 del 9.3.2011. Si ribadisce, quindi, che l'affidamento dei servizi di trasporto in esame, qualora fosse qualificabile come "sanitario", in virtù dell'allora vigente normativa comunitaria e nazionale avrebbe dovuto soggiacere al regime delineato dagli artt. 20 e 27 del d.lgs. 163/2006, mentre nel caso di trasporto non strettamente sanitario avrebbe dovuto soggiacere al regime delineato dal d.lgs. 163/2006 in ottemperanza a quanto dettato in materia dalla direttiva 2004/18/CE. Riguardo alla contabilizzazione dei costi per il trasporto urbano ed extraurbano si



confermano le conclusioni degli Ispettori nel non poterle qualificare quali semplici “rimborsi spese”.
Si prende comunque atto del superamento di tale modalità di affidamento e della decisione di aderire alla procedura di gara ID13SER011, avviata nel contempo da parte del DSC (ora EGAS), comprendente i servizi di trasporto sanitario dei pazienti in trattamento dialitico.

**12) CIG 494879312D - Appalto per messa a disposizione e gestione posti letto in RSA-
revisione prezzi.**

Deduzioni ispettive

Non si rilevano margini di intervento in merito alla revisione del prezzo, effettuata ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara.

Relativamente agli aspetti esecutivi, dalla documentazione in atti, risulta che l'ASUIT ha, in linea generale, effettuato l'attività prevista sia ai fini dell'ingresso del paziente nella RSA che della relativa dimissione. La documentazione, allegata dalla RSA alla fattura del mese di settembre 2015, attesta inoltre l'elenco dei nominativi ospiti nella struttura nel mese di riferimento, le giornate di degenza ed il relativo importo parziale e complessivo, nonché report giornalieri circa il movimento degli ospiti e l'elenco nominativo del personale RSA, con qualifica, funzioni svolte e ore espletate.

Le attività di monitoraggio e controllo presso la RSA da parte degli operatori del distretto sono state inoltre riportate in un atto di “Sintesi dei macro monitoraggi effettuati dal 2013 dalla SSRA D4”, non firmato. L'accertamento della corretta esecuzione della prestazione effettuata, ai fini del relativo pagamento, è stata attestata dall'atto di liquidazione e pagamento con cui il responsabile del servizio ha certificato la regolarità della spesa e autorizzato il pagamento, previa verifica del Durc.

Non si è però riscontrata in atti la presenza di attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità e la conformità finale a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010.

Controdeduzioni S.A.

Si riporta a quanto in via generale assicurato dalla ASIU Trieste riguardo alla rimozione delle criticità riscontrate implementando apposite procedure interne tese a una più efficace e costante verifica dell'esecuzione dei servizi esternalizzati.


Valutazioni

Si prende atto delle assicurazioni fornite dalla S.A. riguardo al rafforzamento dei controlli sulla fase di esecuzione dei servizi esternalizzati dall'Azienda.

**13) SmartCIG Z60009FA63E e ZA311AC4CD - Inserimento in Comunità Terapeutica di
utenti**

Deduzioni ispettive

In merito alla fase esecutiva, come già rilevato in precedenti casi, l'accertamento della corretta esecuzione della prestazione eseguita per il relativo pagamento viene attestata dall'atto di liquidazione e pagamento con cui il responsabile del servizio certifica la regolarità della spesa e autorizza il pagamento, previa verifica del Durc.



Non si è però riscontrata in atti la presenza di attestazioni inerenti gli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto, confermati dal responsabile del procedimento se soggetto diverso, circa l'adeguatezza del servizio svolto sotto il profilo tecnico-sanitario e funzionale in termini di qualità e quantità e la conformità finale a quanto previsto contrattualmente, richiamando le verifiche effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010.

Controdeduzioni S.A.

Si riporta a quanto in via generale assicurato dalla ASIU Trieste riguardo alla rimozione delle criticità riscontrate implementando apposite procedure interne tese a una più efficace e costante verifica dell'esecuzione dei servizi esternalizzati

Valutazioni


Si prende atto delle assicurazioni fornite dalla S.A. riguardo ai controlli sulla fase di esecuzione dei servizi esternalizzati dall'Azienda.

Considerazioni finali

L'attività ispettiva svolta ha posto in evidenza, in generale, una efficiente attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni rese, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, attraverso controlli e valutazioni di soggetti, anche collegiali, all'uopo previsti, con cadenza periodica e con coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Dal punto di vista amministrativo, invece, è emersa una carenza documentale e non risulta, almeno in atti, essere stata effettuata una puntuale attività di verifica dei dati forniti dai fornitori per quanto attiene, ad esempio, alle presenze del personale dedicato, alle ore di assistenza effettivamente svolte o alle spese realmente sostenute. Infatti, in via generale, non sono emerse puntuali attività di controllo sulla documentazione acquisita, né spesso sono state rinvenute determinazioni/atti di liquidazione degli importi maturati e attestazione di conformità del servizio svolto, limitandosi all'acquisizione della documentazione prodotta dagli affidatari del servizio e all'attestazione della corretta esecuzione della prestazione effettuata di frequente solo mediante la firma apposta sulla fattura dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Inoltre è stata rilevata l'anomalia relativa alla gara a procedura aperta effettuata dal Dipartimento Servizi Condivisi di Udine (poi EGAS), suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento del servizio per la stipula di una convenzione inerente il servizio integrativo di attività educative di prevenzione e di promozione della salute, supporto alla domiciliarità, accompagnamento personalizzato, orientamento, inserimento formativo e lavorativo, reinserimento sociale e riabilitazione, laddove i primi tre lotti sono stati aggiudicati all'unico partecipante alla gara per il singolo lotto ed il quarto al raggruppamento temporaneo costituito dalle tre coop aggiudicatrici degli altri lotti, anch'esso unico soggetto partecipante per tale quarto lotto.

Ulteriore criticità è rappresentata dalle ripetute proroghe del servizio o dagli affidamenti in economia sotto soglia comunitaria, ex art 125 del Codice dei contratti, di alcuni servizi, quali quelli di assistenza psico-educativa e sociale o di assistenza domiciliare, che ha creato una limitazione al libero mercato dei servizi in questione. Nel caso in esame (pt. 7) tale criticità appare ascrivibile ai ritardi nell'espletamento delle gare da parte del Dipartimento Servizi Condivisi di Udine (poi EGAS), incaricato di svolgere le relative procedure per le aziende sanitarie del FVG.



Infine, con riguardo all'affidamento diretto ad un'associazione di volontariato del servizio relativo al "Trasporto e accompagnamento di persone in trattamento dialitico dalle proprie abitazioni ai centri di cura e viceversa, nonché l'assistenza in ambito ospedaliero nelle operazioni preparatorie e successive al trattamento stesso", benché disposto ai sensi di una legge regionale del 1995 che consentiva tale tipo di affidamento senza ulteriori limitazioni, si ritiene che nel caso di specie avrebbero dovuto essere osservate le condizioni previste dall'art. 27 del d.lgs. 163/2006, relative al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, come peraltro stabilito anche dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, nel frattempo intervenuta.

Nella valutazione da effettuarsi a cura dell'Autorità deve tenersi conto anche alle dichiarazioni dell'ASIU, in particolare riguardo ai rilievi formulati sulle attività di verifica e controllo nella fase esecutiva espressi con riferimento ai CIG di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, con cui veniva evidenziato che l'Azienda "intende rimuovere tutte le criticità rilevate definendo e implementando un'apposita procedura interna che, nel rispetto della normativa esistente e delle fonti regolamentari applicative, assicurasse una maggiore formalizzazione delle pur già esistenti procedure di verifica e di controllo in tutte le fasi del rapporto contrattuale". A tal fine, la stessa S.A. comunicava che era stato conferito specifico mandato alla Direzione Amministrativa dell'ente, e troverà applicazione anche con riferimento ai contratti oggetto di disamina in sede di visita ispettiva e tuttora in corso, con assoluta priorità nell'ambito delle attività aziendali attualmente finalizzate alla completa omogeneizzazione dei regolamenti e delle procedure interne a seguito del processo di riassetto istituzionale degli enti che, come evidenziato in sede di visita ispettiva, ha interessato l'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria e l'ex Azienda Ospedaliero-universitaria, confluite nella nuova Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in attuazione della L.R. 17/2014. L'Azienda quindi assicurava che si sarebbe conformata alle indicazioni delle risultanze istruttorie comunicate dall'Autorità.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

DELIBERA

- Di ritenere confermate le criticità contestate all'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi EGAS Friuli V.G. – EGAS (ex DSC) con la comunicazione delle risultanze istruttorie, prot. n.10208 del 1.2.2018, riguardo:
 - all'affidamento (CIG 58760562CF e collegati) della "Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio integrativo di attività educative di prevenzione e di promozione della salute, di supporto alla domiciliarità, di accompagnamento personalizzato di orientamento, inserimento formativo e lavorativo, di reinserimento sociale e di riabilitazione del Dipartimento delle dipendenze";Avendo rilevato una carenza nella valutazione della criticità relativa alla anomala partecipazione alle procedure di affidamento dei primi tre lotti di un unico offerente e l'aggiudicazione del residuo 4 lotto ad una ATI composta dai tre affidatari dei lotti precedenti, a discapito dell'interesse primario della P.A. che dovrebbe essere indirizzato ad una reale competitività tra gli offerenti.

- all'affidamento (GIG 6373927AF2 e collegati) del "Servizio di assistenza psico-educativa e sociale per i minori ed altri utenti seguiti dalle Strutture dell'AAS1 "Triestina" attraverso budget di salute";
Per il ritardo nello svolgimento della gara (oltre tre anni) sia pur parzialmente derivato dal cambiamento organizzativo in essere del Sistema Sanitario Regionale (SSR).
- Di ritenere confermate le criticità contestate all'Azienda Sanitaria Integrata Universitaria di Trieste - ASIU (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina) riguardo:
 - all'affidamento (GIG 6373927AF2 e collegati) del "Servizio di assistenza psico-educativa e sociale per i minori ed altri utenti seguiti dalle Strutture dell'AAS1 "Triestina" attraverso budget di salute";
In quanto l'amministrazione aggiudicatrice era comunque tenuta a rispettare i principi del trattato e, in presenza di un importo dell'affidamento superiore alla soglia comunitaria, a dare adeguata pubblicità agli operatori economici a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza di cui all'art. 27 del d.lgs.163/2006.
 - agli affidamenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 e 13;
relativamente alle carenze riscontrate sulle modalità di valutazione e monitoraggio degli standard qualitativi delle prestazioni effettuate, prendendo atto contestualmente della intenzione dell'ASIU di voler rimuovere dette criticità attenendosi alle indicazioni dell'Autorità.
- Dà mandato all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture di trasmettere la presente Delibera all'Azienda Sanitaria Integrata Universitaria di Trieste, all'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi EGAS Friuli V.G. - EGAS nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia, che esercita funzioni di vigilanza nei confronti dell'Azienda e delle altre strutture che operano nell'ambito della centralizzazione regionale degli appalti.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2019

Il Segretario
Maria Esposito

Autorità Nazionale Anticorruzione
IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di
n. 15 fogli è conforme all'originale.
Roma li 7/3/2019

IL SEGRETARIO
Maria Esposito

4

